



COMUNE DI CASTROVILLARI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA
CONCESSIONE
DI SUSSIDI, CONTRIBUTI,
AGEVOLAZIONI
E
BENEFICI ECONOMICI**

ANNO 2015

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 della Legge 07/08/1990, n. 241, disciplina le modalità ed i criteri per l'accesso, da parte dei cittadini residenti, al sistema degli interventi e dei servizi sociali che il Comune di Castrovillari garantisce, in forma gratuita o attraverso la compartecipazione, sulla base della valutazione della situazione economica del soggetto richiedente la prestazione sociale agevolata, nell'ambito di quelle che sono le proprie funzioni di natura socio-assistenziale, in relazione a quanto prevede la Legge Quadro dell' 8 novembre 2000, n 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e la Legge Regionale n. 23/03. Infatti, per «**Prestazioni sociali**» si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della richiamata legge Quadro n 328/2000, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. Per «**Prestazioni sociali agevolate**» si intendono quelle non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica.

ART. 2 – FINALITA'

1. La finalità precipua del presente Regolamento è quella di tracciare le linee entro cui il diritto della persona a potere accedere alle prestazioni sociali agevolate, per superare lo stato di disagio in cui si trova per situazioni contingenti o per ragioni più profonde e che investono la sua storia familiare, sociale, psicologica, ambientale, economica, ecc sia sempre salvaguardato, in relazione alle disponibilità finanziarie dell'Ente e alla certezza degli atti amministrativi da adottare, in conformità alle modalità e ai criteri previsti nei successivi articoli.
2. Di fatti, il Regolamento disciplina le modalità per l'erogazione di prestazioni agevolate di carattere socio-assistenziale e non socio-sanitarie, in particolare per la concessione di benefici economici rivolti a fare superare le situazioni di disagio socio-economico che determinano, il più delle volte, accentuate forme di marginalità ed esclusione sociale.

ART. 3 - AREE DI INTERVENTO

1. Prioritariamente le macro aree di intervento, anche in relazione a quanto stabilisce la richiamata L.R. n. 23/03, sono le seguenti:

- a) Famiglia
- b) Minori
- c) Anziani;
- d) Diversamente abili
- e) Adulti in difficoltà

ART. 4 – IL MODELLO DEL WELFARE

1. Il sistema dei servizi e delle prestazioni che il Comune di Castrovillari intende attuare, si richiama ai seguenti quattro modelli del welfare:

- Welfare Leggero;
- Welfare Domiciliare e di supporto alla rete familiare;
- Welfare Comunitario
- Welfare Residenziale

2. I quattro modelli, all'interno dei quali è prevista la rete delle prestazioni, rappresentano un sistema allo stesso tempo flessibile e dinamico, in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini in difficoltà.

ART. 5 - ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

1. Usufruiscono dei servizi e delle prestazioni i cittadini residenti iscritti all'anagrafe del Comune, e coloro i quali si trovano occasionalmente sul suo territorio, fermo restando che gli stessi debbano versare in situazione di disagio, tale da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili. In questi casi l'Amministrazione comunale, su segnalazione del Servizio Sociale, può valutare la possibilità di attivare l'Ufficio Legale dell'Ente, secondo le modalità ritenute più opportune, per recuperare dal Comune di residenza della persona assistita e non residente, quanto è stato anticipato.

2. Nel caso in cui sia l'Autorità Giudiziaria a chiedere, con atto decisionale, eventuale intervento di sostegno a favore della persona temporaneamente o solo dimorante nel territorio comunale, esso verrà garantito fermo restando le disponibilità di bilancio.

ART. 6 - PRIORITÀ DI ACCESSO AI BENEFICI

1. Pur salvaguardando il principio che la rete dei servizi ha carattere universale e, dunque, la possibilità che ogni cittadino residente possa accedervi, in forma gratuita o a pagamento, al fine di rimuovere e superare la situazione di bisogno, gli interventi prioritariamente devono essere garantiti a quanti versano in stato di bisogno accertato, ovvero rientrare nei seguenti criteri:

- a. essere in condizione di povertà in relazione al reddito insufficiente, ma anche in relazione alle esigenze di sopravvivenza del nucleo familiare;
- b. essere nell'impossibilità totale o parziale di potere, per condizioni psico-fisiche, fare fronte alle proprie esigenze sussistenziali e/o del proprio nucleo familiare;
- c. essere sottoposto a restrizioni da parte dell'Autorità Giudiziaria tali da non consentire alla persona lo svolgimento di un'attività lavorativa o la ricerca della stessa;
- d. essere persona di minore età;
- e. essere in stato di gravidanza, in assenza di reddito e/o di ogni forma di assistenza parentale;
- f. essere persona senza fissa dimora, in assenza di una rete parentale ed in mancanza di qualsiasi reddito;
- g. rientrare in tutte le altre situazioni di indigenza e difficoltà che il Servizio Sociale dell'Ente riterranno rilevanti ai fini dell'attivazione delle forme di aiuto.

2. La presenza contemporanea di più situazioni di marginalità, determineranno una sorta di priorità nell'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

3. L'accertamento dello stato di bisogno si effettua sia per mezzo della valutazione della situazione economica, attraverso la presentazione della documentazione più idonea, quanto sulla base dell'analisi sociale ed ambientale della persona e/o del nucleo da ammettere al beneficio, a cura dell'Assistente Sociale. Nel caso in cui dall'incrocio dei dati economici e delle risultanze dell'indagine sociale ed ambientale si riscontrino che ci sono delle potenzialità personali e/o del nucleo familiare, in grado di fare fronte all'emergenza, questi ultimi sono esclusi dalla condizione di priorità.

ART. 7 - SEGRETARIATO SOCIALE

1. All'interno del Servizio Sociale viene garantito il supporto alla persona e/o al nucleo familiare, attraverso il Segretariato Sociale il quale ha la funzione di orientare, supportare ed indirizzare l'utenza verso scelte di accesso alle prestazioni, rispondenti al bisogno.

2. In mancanza di un intervento diretto da parte dell'Ente, per ragioni di disponibilità finanziarie o perché l'intervento o la prestazione richiesta da parte dell'utente, non sia di propria competenza, il Segretariato Sociale provvederà ad attivare tutte le azioni necessarie presso organismi del Terzo Settore, Associazioni

non profit, Enti territoriali che possano garantire sostegno alla richiesta dell'utente stesso.

ART. 8 – LE RISORSE FINANZIARIE

1. Le quattro aree del welfare, di cui al precedente art. 4, vengono finanziate in base alle disponibilità di bilancio dell'Amministrazione Comunale, alle quali si potranno aggiungere quelle dello Stato e della Regione Calabria, della Comunità Europea ma anche da parte di altre istituzioni comprese quelle private.

2. In ogni caso l'intero sistema del welfare locale non può che richiamarsi a quanto statuiscono le due richiamate leggi, la L.Q n. 328/00 e la L.R n. 23/03. Ciò significa che l'accesso ad altre risorse aggiuntive – statali, regionali o comunitarie – hanno carattere distrettuale sia in termini di programmazione che di gestione.

ART. 9 - LA CARTA DEI SERVIZI

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di mantenere un rapporto di verifica e di valutazione dei servizi offerti, ha già provveduto ad adottare "la Carta dei Servizi dei Servizi Sociali" quale patto tra e i cittadini e strumento di tutela e rispetto del diritto di cittadinanza, nonché a garanzia della qualità dei servizi anche attraverso una costante valutazione degli stessi.

PARTE SECONDA

PARAMETRI ECONOMICI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

ART. 10 -RIFERIMENTI NORMATIVI

1. IL quadro normativo attraverso il quale il Comune determina le condizioni economiche del nucleo familiare o della singola persona, per l'accesso alle prestazioni o ai servizi socio-assistenziali agevolati quali:

- ✓ **Sovvenzioni;**
- ✓ **Contributi;**
- ✓ **Sussidi;**
- ✓ **Ausili finanziari;**
- ✓ **Vantaggi economici;**
- ✓ **Agevolazione economica tributaria e tariffaria,**

è rappresentato, nel particolare, dal d.lgs. n. 109/1998 s.i.m., dal D.P.C.M. n. 159/2013 e dalla normativa della Regione Calabria.

ART. 11- DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL RICHIEDENTE

1. Il complesso dei servizi e delle prestazioni sono sottoposti alla normativa vigente in materia la quale, tra l'altro:
 - a) individua le prestazioni socio assistenziali agevolate (così come definite al precedente art. 1);
 - b) determina l'indicatore della situazione economica (ISE) ;
 - c) fornisce modalità per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive (art. 6 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e s.m.i.), per la determinazione dell'ISE e del controllo dei dati dichiarati;
 - d) indica le tabelle sui criteri unificati di valutazione reddituale e la scala di equivalenza (ISEE) (DPCM n. 159/2013).
2. I servizi per i quali è chiesta la partecipazione al costo, sulla base del calcolo dell'ISEE da utilizzare, vengono riportati nei successivi articoli del presente Regolamento.

ART. 12 -PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE

1. Il richiedente la prestazione, ovvero chi ne fa le veci, deve presentare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU,) così come previsto all'art. 4 del d.lgs. n. 109/1998 e s.m.i. oppure, se già in possesso dello stesso richiedente, la dichiarazione ISEE in corso di validità.
2. La mancata presentazione della dichiarazione ISEE non consente al richiedente di potere accedere al sistema del welfare, di cui al precedente art. 4, ovvero essere motivo di rinuncia, per reddito superiore, alle forme di agevolazione.
3. Il Servizio Sociale del Comune può richiedere, così come previsto dalla normativa vigente, eventuali documenti integrativi e/o aggiuntivi, al fine di determinare le reali condizioni economiche del richiedente e del suo nucleo familiare. La presentazione della documentazione integrativa dovrà avvenire **entro i successivi 30 giorni**, tempo trascorso il quale senza presentazione della documentazione integrativa, il beneficiario si ritiene rinunciatario.
4. Le integrazioni possono essere direttamente consegnate al Servizio Sociale da parte dello stesso interessato o, inoltrate, tramite Protocollo dell'Ente oppure essere inviate a mezzo posta certificata o, ancora, per il tramite del servizio postale.
5. Qualora il richiedente intenda far valere mutamenti delle proprie condizioni familiari ed economiche, tali da rendere l'attestazione più favorevole ai fini dell'ammissione alle prestazioni sociali agevolate, è riconosciuta la facoltà di presentare una nuova attestazione, entro l'anno di validità della precedente.
6. La presentazione della nuova documentazione, di cui al precedente comma 5, non dà diritto alla retroattività dell'esenzione, ovvero alla riduzione al costo della

prestazione sociale agevolata, ma essa entrerà in vigore il mese successivo a quello di presentazione.

ART. 13 - CRITERI ULTERIORI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

1. La partecipazione o l'esenzione al costo/tariffa della prestazione sociale agevolata avviene mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
2. L'art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 109/1998 e s.m.i. prevede l'eventualità di ulteriori criteri di selezione dei beneficiari richiedenti l'accesso alle prestazioni sociali agevolate. Detti criteri s'intendono come aggiuntivi e prescindono dalla valutazione del reddito.
3. I criteri integrativi e mirati possono essere rappresentati dai seguenti elementi:
 - diversa considerazione del nucleo familiare, nel rispetto di quanto comunque previsto dal d.P.C.M. n. 242/2001;
 - considerazione della variazione della situazione economica in corso di validità, di cui alla dichiarazione sostitutiva rilasciata ai fini ISEE;

ART. 14 -MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

1. L'istanza di accesso da parte del richiedente, o di chi ne fa le veci, è predisposta utilizzando il **modulo A** che il Servizio Sociale mette appositamente a disposizione.
2. È comunque previsto che l'avvio del procedimento per l'accesso al servizio avvenga d'ufficio, in tutti quei casi in cui sussistano le condizioni di fatto e normative che lo prevedono.
3. Per l'istruttoria e conclusione del procedimento il Servizio Sociale si avvale della facoltà di potere richiedere al dichiarante o chi ne fa le veci, ulteriori documenti ritenuti necessari e indispensabili ai fini della conclusione del procedimento stesso, secondo la normativa in vigore, L. n. 241/90, il D.P.R n. 445/00.
4. L'accesso al servizio deve in ogni caso tendere al principio della semplificazione, evitando al richiedente costi ulteriori per la presentazione di documentazione necessaria ed indispensabile, di competenze di altre amministrazioni pubbliche (ASP, Istituzione scolastiche, INPS, ecc.).

ART. 15 - PRESA IN CARICO DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

1. Nel caso in cui il procedimento per l'accesso alla prestazione sociale agevolata sia stato attivato a istanza di parte, la presa in carico della famiglia o della persona avviene all'esito positivo del procedimento la cui durata, per le quattro fattispecie

di welfare di cui al precedente art. 4, può oscillare tra **10 e 60 giorni lavorativi** a seconda del tipo di intervento richiesto.

2. Nei casi di attivazione d'ufficio, la durata del procedimento, se positivo, può essere inferiore a quello di cui al precedente comma.

3. Ad esito positivo del procedimento, al richiedente, o chi ne fa le veci, vengono prospettate le modalità e i tempi dell'intervento che, in ogni caso, è modulato sulle esigenze del beneficiario. In caso di accettazione del modello **(Mod. A2)** di intervento, il richiedente, o chi ne fa le veci, dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione, il cui modulo verrà consegnato allo stesso, da parte del Servizio Sociale. Qualora il richiedente, o chi ne fa le veci, non dovesse aderire alla forma di intervento prospettata, al beneficiario sarà garantito quanto è disposto da norme nazionale o regionale, fermo restando la disponibilità di bilancio.

4. Spetta al Servizio Sociale, ovvero ad altro Servizio del Comune se l'intervento non rientra in nessuna della fattispecie di welfare di cui al precedente art. 4, comunicare al richiedente o chi ne fa le veci, l'esito del procedimento ai sensi della richiamata L.n. 241/00 e s.m.i.

ART. 16 -AMMISSIONE ALLA PRESTAZIONE

1. Per alcune prestazioni (pronto intervento alimentare, acquisto farmaci non dispensati da SSN e, comunque, ritenute indispensabili da parte del medico curante, acquisto biglietto per trasporto, ecc.), l'ammissione è immediata o, al massimo, entro le successive 24 ore. Per altre prestazioni la domanda rimane agli atti dell'ufficio, in attesa di trovare rispondenza nell'intervento, in base alle risorse di bilancio. Tuttavia, è costantemente garantita al beneficiario la possibilità di accesso alle notizie in merito alla sua domanda, sussistendone i presupposti normativi.

2. In ogni caso il Servizio Sociale, ovvero altro Servizio del Comune se l'intervento non rientra in nessuna della fattispecie di welfare di cui al precedente art. 4, informa il beneficiario sulle condizioni essenziali dell'intervento.

PARTE TERZA

COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI SULLA BASE DELL'ISEE POSSEDUTA

ART. 17 -UTILIZZO DELL'ISEE

1. La compartecipazione del beneficiario al costo dei servizi, avviene in base all'ISEE posseduta, la cui validità è di un anno a partire dalla data del suo rilascio.

2. A seconda del servizio richiesto l'ISEE consente la parametrizzazione del costo. Pertanto, per i valori dell'ISEE superiore al massimo del costo fissato, la

partecipazione del beneficiario è totale. Per i valori inferiori si procederà alla parametrizzazione secondo l'ISSE posseduta. Tanto il valore massimo, oltre il quale il servizio si paga per intero, quanto quello sotto il quale la prestazione è gratuita, vengono di norma determinate annualmente con apposito atto di Giunta Comunale, su proposta del Servizio Sociale.

ART. 18 – GLI INTERVENTI. I CONTRIBUTI ECONOMICI

I Contributi economici vengono classificati in:

- a) **ORDINARI** e sono rivolti tanto alla singola persona che al nucleo familiare che versano in stato di disagio economico. In presenza di più domande di accesso al contributo da parte di diversi membri coabitanti e appartenenti allo stesso nucleo familiare, si procederà all'assegnazione, sempre che ne sussistano i presupposti di accesso, di un solo contributo ordinario. A tale proposito il contributo viene rilasciato al capo famiglia di quel nucleo o chi ne fa le veci.

Al contributo **Ordinario** si accede previo:

1. La valutazione dello stato di bisogno da parte del Servizio Sociale, sulla base di quanto previsto ai successivi comma 2 e 3;
2. Il ricorso all'acquisizione di tutte quelle informazioni utili ad accertare il grado effettivo del disagio economico. A tale riguardo si potrà chiedere supporto al Comando VV.UU., di altri uffici del Comune e/o a altre istituzioni pubbliche;
3. La verifica dell'ISEE e di tutta la documentazione ritenuta necessaria da parte del Servizio Sociale. L'assenza o l'incompletezza della documentazione richiesta sospendono i tempi di ammissione al beneficio.
4. Nella fattispecie dei Contributi **Ordinari** rientrano:

il **Pronto Intervento alimentare** dal quale sono esclusi l'acquisto di alcolici e superalcolici; profumi per la toeletta personale, schede e ricariche per cellulari, qualsiasi componente e/o ausilio elettronico o beni ritenuti voluttuari e che si discostano dalle derrate alimentari di maggiore uso in ambito familiare. Di norma e, comunque, a secondo le disponibilità di bilancio il *Pronto intervento alimentare* va da un minimo di € 25,00 elevato di € 7,00 a componente e sino ad un massimo di € 53,00 per i nuclei con 4 o più persone.

Alla stessa persona o nucleo familiare non possono essere erogati nell'arco dell'anno non più di 6 (sei) Pronto Intervento alimentare.

Il **Ticket farmaceutico** per l'accesso all'acquisto di farmaci non dispensati dal SSN e, comunque, ritenuti utili e funzionali alla cura della malattia. In tutti i casi la richiesta del *Ticket farmaceutico* dovrà essere corredata da ricetta del medico curante o da specialista, non antecedente a giorni 30 rispetto alla data di presentazione di accesso alla prestazione. In caso di richiesta congiunta di accesso ai farmaci non dispensati dal SSN che vedono come beneficiario un

minore ed un adulto dello stesso nucleo familiare, la priorità è data ai farmaci prescritti per il minore. Di norma e, comunque, a secondo le disponibilità di bilancio, l'importo del Ticket va da un minimo di € 10,00 ad un massimo di € 25,00. Nell'arco dell'anno la stessa persona o lo stesso nucleo può accedere ad un massimo di 8 (otto) interventi Ticket da € 25,00; di numero 20 Ticket per quelli da € 10,00. Nel caso di importo diverso del ticket assegnato, a fine anno l'importo totale non potrà superare gli € 200,00, maggiorati sino ad € 250,00 nel caso si tratti prevalentemente di farmaci in favore di minori.

Il **Bonus Utenza** per fare fronte alle spese derivanti dal consumo di energia elettrica (uso domestico), gas metano, bombole di gas, acqua. L'importo massimo per ogni bonus non può eccedere, fermo restando le disponibilità di bilancio, € 50,00. Nell'arco dell'anno la stessa persona o nucleo non può accedere a più di 4 (quattro bonus). Solo in casi eccezionali e non ripetibili nello stesso arco dell'anno, su decisione scritta del Sindaco e/o dell'assessore al ramo, il bonus può essere superiore ad € 50,00 e in ogni caso non potrà superare € 150,00

I **Biglietti ferroviari o autobus** riservati per coloro che devono raggiungere nosocomi e centri di cura specializzati. Alla richiesta di accesso deve essere allegato certificato medico del medico curante o specialista la cui data non deve essere anteriore a giorni 15, rispetto a quella di ricovero o visita. Sono fatti salvi quei casi la cui data di eventuale controllo successivo, sia già stata indicata nella precedente cartella clinica o prescrizione medica del nosocomio o centro di cura specializzato. L'importo massimo assegnabile, per fare fronte all'acquisto del biglietto, non può essere superiore, fermo restando le disponibilità di bilancio, ad € 100,00. Nell'arco dell'anno potranno essere erogate alla stessa persona o famiglia massimo 2 (due) contributi che passano a 3 (tre) se si tratta di minori. Gli importi assegnati non possono essere utilizzati per acquisto di carburante o pedaggio autostradale.

Il **Bonus visita specialistica**. Si accede a questa forma di intervento, solo se si è verificato da parte del Servizio Sociale che la prestazione non viene garantita all'interno dell'Azienda Sanitaria Provinciale, nella cui competenza ricade il Comune. Fermo restando le disponibilità di bilancio detto bonus non può eccedere la somma di € 70,00. Alla domanda di accesso deve essere allegata la prescrizione del medico di base o dello specialista. Nell'arco dell'anno potranno essere erogate massimo 3 (tre) Bonus. Nel caso in cui si tratta di minore i bonus concedibili passano a 4 (quattro).

5. I contributi suddetti devono tenere in dovuta considerazione l'eventuale fruizione agevolata di servizi comunali. E' permesso il cumulo di più interventi, per un massimo di 3 (tre), in favore della stessa persona o del nucleo familiare, il cui importo non può eccedere € 200,00. L'erogazione della somma deve poggiare su motivazioni e documenti ritenuti dal Servizio Sociale probatori ed indifferibili. Quest'ultima somma può essere erogata alla stessa persona o al nucleo familiare,

nell'arco dello stesso anno. Solo in casi eccezionali su decisione scritta del Sindaco o dell'assessore delegato al ramo, si potrà accedere ad un massimo di 3 (tre) volte, fermo restando le disponibilità di bilancio.

6. I contributi **ordinari** potranno essere erogati anche attraverso l'ufficio Economato, fermo restando che l'importo unitario massimo non superi la somma di € 175,00.

- b) **STRAORDINARI**. Essi sono concessi "una tantum" per situazioni di bisogno temporaneo, momentaneo, eccezionale e non prevedibili.

Nella fattispecie si ritengono **contributi Straordinari** quelli concedibili per fare fronte a:

Spese funerarie da assicurare a persona in estrema indigenza il cui ISEE del nucleo familiare non è superiore ad € 4.500,00. Qualora trattasi di persona che vive da sola ma può contare sulla rete parentale obbligata ai sensi dell'art. 433 c.c. dell'art. 437 Codice Civile, il **contributo Straordinario** è concedibile solo se la somma complessiva dei redditi, ai fini ISEE, posseduta dai parenti, non superi la soglia di € 15.000,00.

Il contributo Straordinario per **Spese funerarie**, può oscillare tra un minimo di € 400,00 ed un massimo di € 1.000,00. La quota da assegnare viene stabilita dalla Giunta Comunale sulla base della documentazione reddituale del defunto e/o dei suoi parenti entro il quarto grado, della documentazione ulteriore chiesta dal Servizio Sociale e della relazione dell'Assistente Sociale e, comunque, fermo restando le disponibilità di bilancio.

La domanda va presentata da uno dei parenti del defunto entro e non oltre i trentesimo giorno lavorativo, dal decesso, corredata dal proprio ISEE e di quello degli eventuali parenti entro il quarto grado, nonché di tutta l'altra documentazione ritenuta importante ai fini dell'istruttoria della domanda stessa. In mancanza di uno dei documenti richiesti la domanda rimane sospesa sino al suo completamento.

In caso di decesso di persona sola, indigente e senza rete parentale ai sensi dei due richiamati articoli del Codice Civile, l'accesso al beneficio è proposto dal Servizio Sociale alla Giunta Comunale per l'adozione di apposito atto deliberativo.

Canone fitto da assegnare a persona singola o nucleo familiare che abbiano in atto esecuzione di sfratto, ovvero che non abbiano le risorse necessarie, pure in assenza di sfratto, necessarie a fare fronte al canone di locazione, oppure che si trovino nell'impossibilità di prendere in fitto un appartamento.

L'importo massimo erogabile è pari ad € 600,00, fermo restando le disponibilità di bilancio e che lo stesso beneficiario non sia già ammesso a contribuzione di uguale natura, erogata o dallo Stato o dalla Regione anche sottoforma di sgravio fiscale.

Nello stesso anno il contributo per il **Canone fitto** è concesso una sola volta, anche se nello stesso nucleo fanno parte altri componenti che a loro volta costituiscono nucleo familiare a sé e coabitanti col beneficiario del contributo.

L'accesso al contributo per il **Canone di fitto** avviene su presentazione di domanda con allegato l'ISEE ed, eventualmente, anche dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo che coabita. Nonché eventuale procedimento o sentenza di sfratto e ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria della richiesta di accesso al beneficio straordinario.

Qualora non venga allegato alla domanda uno o più documenti richiesti, l'istruttoria rimane sospesa per giorni 30, tempo trascorso il quale la domanda si ritiene non ricevibile.

Agevolazioni fiscali o tariffarie in favore della persona o nucleo familiare che si trovino in situazione di forte marginalità sociale ed economica, il cui reddito ai fini ISEE, personale e degli altri membri che compongono il nucleo, sia inferiore alla soglia di € 3.600,00 per l'esenzione e di € 4.500,00 per la riduzione parziale. Il Comune, fermo restando la salvaguardia dei parametri relativi alle entrate tributarie previste, per l'anno di riferimento, potrà esentare o ridurre l'importo delle tariffe per determinati servizi comunali, nonché eventuali agevolazioni fiscali relative agli ambiti di competenza dell'amministrazione comunale.

In caso di riduzione l'agevolazione non potrà superare il 36% della tariffa da pagare e potrà essere applicata per un massimo di 4 (quattro) bimestri. Quest'ultimo periodo viene applicato anche per chi fruisce dell'esenzione totale.

Per il periodo di **esenzione tariffaria**, lo stesso beneficiario o nucleo familiare potrà accedere ai soli contributi di natura **Ordinari**, per un massimo di 2 (due) volte nell'arco dei quattro bimestri di esenzione;

Per chi fruisce della riduzione, l'accesso ai soli contributi di natura **Ordinari**, decurtati del 36% del loro valore, è consentito per 3 (tre) volte nell'arco dei quattro bimestri.

L'accesso al beneficio dell'**esenzione o riduzione tariffaria**, per determinati servizi comunali, avviene su presentazione di domanda alla quale deve essere allegata l'ISEE, compresa quella del nucleo che eventualmente coabita con il richiedente la prestazione, nonché tutta la documentazione ritenuta necessaria da parte del Servizio Sociale.

Il beneficio potrà essere disposto solo con atto di Giunta Comunale ed il parere favorevole dell'Assessore con delega al Bilancio e del responsabile del Servizio di Ragioneria.

Qualora non venga allegato alla domanda uno o più documenti richiesti, l'istruttoria rimane sospesa per giorni 30, tempo trascorso la domanda si ritiene non ricevibile.

5. A partire dall'anno successivo dall'approvazione del presente Regolamento e, precisamente, dal mese di Aprile viene pubblicato, l'albo dei beneficiari dei

contributi economici sia di natura **Ordinari** che **Straordinari**, nella piena tutela dei dati sensibili dei beneficiari stessi. Per tale motivo nell'elenco vengono riportate le sole iniziali di questi ultimi.

Resta ovviamente ferma la disciplina generale in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

PARTE QUARTA

GLI ALTRI SERVIZI

ART. 19 SPECIFICITA'

A) Assistenza domiciliare. Detto Servizio ha come obiettivo quello di favorire la permanenza della persona anziana nel proprio ambito familiare, attraverso prestazioni di natura domestica e di prossimità.

1. Precipuamente il servizio è diretto agli anziani che abbiano superato il 65 esimo anno d'età e che non vivono in un contesto familiare nel quale vi sia la disponibilità di altri parenti in grado di occuparsene.

Possono essere ammessi al servizio anche persone con ridotta autonomia psico-fisica o non autosufficienti, nonché coloro che vivono in situazioni di grave marginalità e isolamento familiare e sociale

2. L'accesso al servizio avviene utilizzando l'apposita modulistica (**Mod A1**) predisposta dal Servizio Sociale alla quale dovrà essere allegato l'ISEE del nucleo familiare e ogni altra documentazione ritenuta utile dal Servizio stesso, ai fini di una migliore e opportuna valutazione del caso.

3. Nel caso di esito positivo, il nominativo del beneficiario viene inserito in un apposito elenco predisposto dal Servizio Sociale, riportante, tra l'altro, il numero di acquisizione al protocollo dell'Ente. Qualora vi sia disponibilità di operatori, il servizio di assistenza verrà attivato nel tempo più breve possibile. Diversamente, in mancanza di detta disponibilità, la domanda viene temporaneamente sospesa e, comunque, sino a quando non sussistono le condizioni per assicurarla.

4. Il servizio prevede la compartecipazione al costo da parte dell'utenza. Ciò avviene in base al reddito personale, se persona singola o del nucleo se quest'ultimo è costituito da due o più persone, mediante utilizzo dell'ISEE così come stabilito nel precedente art. 17.

B) Pasto a domicilio. Attraverso di esso si vuole garantire, a chi ne beneficia, il processo di autonomia nell'ambito della propria abitazione e contesto familiare, ovvero riuscire a rimuovere situazioni di marginalità che possano determinare ulteriori forme di esclusione sociale.

1. Prioritariamente il servizio è rivolto alle persone anziane e i maggiorenni inabili a compiere gli atti quotidiani della vita, non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto personale e privi di familiari od altri conoscenti fisicamente in grado di aiutarli.
 2. Possono essere ammessi al servizio anche adulti che non hanno alcun riferimento familiare e vivono in stato di bisogno economico-sociale ed ambientale cronicizzato
 3. È prevista la compartecipazione al costo da parte dell'utenza, determinata annualmente dalla Giunta Comunale e comunicata, al momento della presentazione della domanda. La compartecipazione al costo avviene in base al reddito personale, se persona singola o del nucleo se quest'ultimo è costituito da due o più persone, mediante utilizzo dell'ISEE così come stabilito nel precedente art. 17.
 4. Per l'accesso al servizio viene utilizzata la richiamata modulistica predisposta dal Servizio Sociale, alla quale dovrà essere allegata oltre l'ISEE ogni altra documentazione ritenuta utile dal Servizio stesso, ai fini di una migliore e opportuna valutazione del caso.
 5. Nel caso di esito positivo, il nominativo del beneficiario viene inserito in un apposito elenco predisposto dal Servizio Sociale, riportante, tra l'altro, il numero di protocollo dell'Ente. Qualora vi sia disponibilità di accesso, l'erogazione del pasto a domicilio verrà attivata nel tempo più breve possibile. Diversamente, in mancanza di detta disponibilità, la domanda viene temporaneamente sospesa e, comunque, sino a quando non sussistono le condizioni per erogare il servizio.
 6. Il servizio prevede
- C) Servizio Asilo dell'Infanzia.** Fermo restando quanto già stabilito nell'apposito Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30 aprile 2009, questo servizio rientra nella tipologia delle strutture diurne, con orario che può arrivare a coprire l'arco temporale tra le 7.45 e le 16.30 ed ha finalità prettamente educative e sociali
1. Il Servizio è destinato ai minori di età compresa tra 12 e 36 mesi, con priorità riservata ai minori residenti nel Comune di Castrovillari e, ove sussiste la disponibilità dei posti, per quelli residenti nell'ambito territoriale.
 2. Le modalità di accesso sono già state individuate nella Carta dei Servizi, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 159 del 14 ottobre 2013.
 3. Essendo un servizio a domanda individuale, le famiglie che iscrivono il/la proprio/a figlio/a al Nido, contribuiscono al costo del servizio, suddiviso in *retta di frequenza* e *ticket pasto*. Tanto l'una quanto l'altro vengono stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale.
 4. La compartecipazione al costo da parte dell'utenza avviene in base al reddito posseduto dal nucleo familiare mediante utilizzo dell'ISEE così come stabilito nel precedente art. 17.
 5. Qualora le risorse dell'Ente, ovvero l'accesso a finanziamenti aggiuntivi (fondo Coesione e Fondo Regionale per la prima Infanzia) lo consentono, alle famiglie i cui

figli frequentano strutture di asili nidi privati accreditati e convenzionati con il Comune di Castrovillari, potranno accedere ai voucher di frequenza, fermo restando che le famiglie non superino il reddito ai fini ISEE che verrà determinato annualmente dalla Giunta Comunale, ovvero dall'Ente erogatore dei finanziamenti. Il voucher non verrà erogato direttamente alla famiglia ma alla struttura privata che accoglie il/la bambino/na

D) Borse lavoro. Si tratta di una misura rivolta a coloro i quali si trovino in situazioni di disagio economico, anche in seguito a perdita di lavoro e, comunque, con particolare riguardo alle situazioni di disagio relazionale, familiare e/o relativo a forme di disabilità fisica lieve-media.

1. Il servizio è destinato a coloro i quali hanno compiuto il 18° anno d'età e non superato il 56° anno e che abbiano la residenza nel Comune e, nel caso di extra comunitario/a, di essere in possesso della Carta di Soggiorno.
2. Le modalità e tempi di accesso, nonché il rateo mensile da erogare vengono stabiliti con delibera di Giunta Comunale.
3. In base alla disponibilità finanziaria sarà programmato annualmente il numero delle Borse lavoro erogabili.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 20 -RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La richiesta di ammissione ai benefici di cui al presente Regolamento determina il trattamento dei dati da parte del Servizio Sociale e, comunque, dei Settori interessati, anche ai fini statistici, di ricerca e di studio. In ogni caso è fatto salvo il diritto alla riservatezza dei dati sensibili, in applicazione delle norme in materia - d.lgs. n. 196/2003 e d.lgs. n. 109/1998 e s.m.i.
2. Resta fermo l'obbligatorietà del richiedente a fornire i dati necessari alla valutazione dei requisiti e dei criteri per l'accesso al beneficio. Caso contrario la domanda viene rigettata con l'immediata esclusione da qualsiasi beneficio, ovvero dalle eventuali agevolazioni tariffarie per l'offerta dei servizi previsti nel presente Regolamento.

ART. 21 – AUTORIZZAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

La Giunta Comunale è autorizzata, attraverso l'assunzione di propri e specifici atti, ad integrare in senso migliorativo ed in base alle condizioni economiche-sociali della popolazione, i parametri previsti negli artt. 18 e 19, nonché integrare, in senso

migliorativo, il parametro ISEE, per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, in relazione alla specificità dell'utenza.

ART. 22 APPLICAZIONE, VALIDITÀ E DECORRENZA

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

ART. 23 -DISPOSIZIONI ABROGATE

Il presente Regolamento, sostituisce e abroga il precedente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 9 aprile 2002.



Comune di Castrovillari

OGGETTO: Domanda di accesso ai servizi socio-assistenziali

Il/La sottoscritto/a _____
 _____ (Cognome) _____ (Nome)
 nat_ a _____ () il _____ cittadinanza _____
 residente a _____ dal _____
 Via _____ n. _____ Tel. _____ altro recapito _____

codice fiscale:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CHIEDE

☐ per sé-medesimo
☐ per altro membro della sua stessa famiglia
☐ in vece del signor _____ nat_ a _____ ()
 il _____ cittadinanza _____ residente a _____
 Via _____ n. _____ Tel. _____ altro recapito _____
 codice fiscale: _____ Estremi documenti riconoscimento di chi ha
 delegato _____

di poter accedere ai seguenti interventi servizi/prestazioni professionali:

☐ Segretariato sociale professionale ☐ Relazione sociale ☐ Consulenza psicologica ☐ Assistenza economica: > ordinaria ☐ > straordinaria ☐ ☐ Pronto intervento Assistenziale ☐ Pronto intervento Farmaci ☐ Assistenza economica minori ☐ ☐ Intervento Socio educativo domiciliare ed extra domiciliare ☐ Frequenza Centro Appoggio Diurno ☐ Trasporto disabili ☐ Integrazione rette regionale di ricovero in struttura: ☐ Minori ☐ Adulti ☐ Anziani ☐ Disabili in casa famiglia ☐ Interventi per accompagnamento al lavoro	☐ Bonus visita specialistica ☐ Biglietti ferroviari/autobus ☐ Bonus utenza ☐ Servizio di Assistenza Domiciliare: ☐ Pasti ☐ Servizio di prossimità ☐ Assistenza domestica ☐ Altre prestazioni in ambito domestico ☐ Spese funerarie ☐ Canone fitto ☐ Agevolazioni tariffarie ☐ Altro _____ _____ _____
--	--

Il sottoscritt, nell'autorizzare codesta Amministrazione ad assumere tutte le informazioni necessarie ad un corretto esame della presente istanza, si impegna a comunicare tempestivamente ogni futura variazione delle informazioni fornite.

Premesso di aver ricevuto l'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.L. 196/03, il sottoscritto _____ presta il proprio consenso al trattamento dei dati stessi e/o alla comunicazione dei medesimi per i fini istituzionali dell'Ente con particolare espresso riferimento ai dati sensibili, ai sensi degli art. 20, 21 e 22 del predetto Decreto Legislativo, ed anche a eventuali trattamenti di dati personali riservati necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di Pordenone, nonché per gli eventuali scambi di informazioni sui dati medesimi con altri Enti, Istituti Pubblici e Scientifici che sono stati anche espressamente incaricati al trattamento o perché l'Ente è sottoposto al controllo degli stessi o perché legato da rapporti amministrativi, o tecnici (educativi, assistenziali o socio-sanitari) o convenzionali.

Data ____ / ____ / ____

Firma _____

Ai sensi dell'art.38, commi 2 e 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, previo accertamento dell'identità tramite, documento d'identità _____ n. _____

Il Funzionario Addetto _____ data _____
ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

L'A.S. referente per la pratica è _____ tel. _____

Il responsabile del procedimento è:

☐ _____ n qualità di Responsabile dei Servizi Sociali Comunali

Responsabile-provvedimento-dott./dott.ssa _____

La consegna all'utente di copia della presente domanda è da considerarsi, ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 e ss. mm. e ii., quale comunicazione di avvio del procedimento. Gli aventi diritto possono prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo relativo al presente procedimento in orario di apertura al pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento.

SINTESI DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE PROPOSTE DEL REFERENTE PER LA PRATICA

Copia per l'utente

Nucleo familiare (numero componenti) _____ Invalidità no si // % _____

Permesso/Carta di soggiorno no ☐ si ☐ scadenza _____

Prima richiesta no ☐ si ☐

Prestazioni già in corso no ☐ si ☐

- ☐ Assistenza economica ordinaria
☐ Assistenza economica straordinaria
☐ SAD
☐ Altro _____

PRESA IN CARICO DA PARTE DEL SSC no ☐ si ☐

SITUAZIONE ECONOMICA Anno _____ (valore ISEE) € _____
PROGETTO: Concordato con il beneficiario prevede

MOTIVAZIONE del referente per la pratica: preso atto del progetto concordato con il beneficiario _____

Si propone:

Contributo ORDINARIO € _____ dal _____ al _____ delega _____

Contributo STRAORDINARIO € _____ delega _____

SAD:

Pasti a pagamento ☐ gratuiti ☐ Pranzo ☐ Cena ☐

CAD

Trasporto giorni ☐ Lunedì (A)-(P), ☐ Martedì (A)-(P), ☐ Mercoledì (A)-(P), ☐ Giovedì (A)-(P), ☐ Venerdì (A)-(P)

Altri interventi : _____

DURATA DELL'INTERVENTO _____

NOTE _____

IL REFERENTE PER LA PRATICA

Data / /

(firma) _____

Il responsabile del procedimento, vista la domanda dell'utente ed i risultati dell'istruttoria:

- ☐ APPROVA LA PROPOSTA così come elaborata dal referente per la pratica
☐ NON APPROVA LA PROPOSTA del referente per la pratica per le seguenti motivazioni: _____

☐ Eventuali modifiche alla proposta e motivazioni _____

L'ASSISTENTE SOCIALE

Castrovillari Data / /

(firma) _____

Il Responsabile del provvedimento finale, vista la domanda dell'utente, i risultati dell'istruttoria e la proposta del responsabile del procedimento:

- ☐ APPROVA LA PROPOSTA così come elaborata dal responsabile del procedimento
☐ NON APPROVA LA PROPOSTA del Responsabile del Procedimento per le seguenti motivazioni: _____

☐ Eventuali modifiche alla proposta e motivazioni _____

Data / /

Il responsabile dei Servizi Sociali Comunali

(firma) _____

I sottoscritt_ Sig./Sig.ra _____ nato/a il _____

a _____ residente in via _____ n. _____

a _____ C.F. _____

chiede

che l'eventuale assegnazione di un contributo economico, nei limiti e per le finalità descritte nel provvedimento relativo alla presente istanza, venga riscosso con quietanza del Sig./ra _____

e **Dichiara**

sotto la propria responsabilità e sollevando fin d'ora l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in merito alla modalità di pagamento, di delegare alla riscossione di quanto dovutomi la persona sotto indicata, nei termini e modalità di seguito indicate:

DELEGA ALLA RISCOSSIONE

Delegato: signor/a _____

nato/a a _____ il _____ residente a _____

in via _____ n. _____

codice fiscale:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Modalità di riscossione : ☐Contanti; ☐IBAN _____

Data __/__/__

IL RICHIEDENTE

Io sottoscritt_ _____ in qualità di _____ e funzionario incaricato del Comune - ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - dichiaro che il/la Sig./Sig.ra _____ che mi ha esibito il documento _____ ha reso in data odierna la presente delega in mia presenza e l'ha sottoscritta.

l'Incaricato/a

Nominativo _____ Qualifica _____

timbro

Firma Responsabile Servizio _____